C O M U N E
D I
PETILIA POLICASTRO

Regolamento Comunale

per la costituzione e la ripartizione
degli incentivi per funzioni tecniche

articolo 45 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. **_115_** del **__01/10/2024___**

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE di cui all'art. 45 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36

INDICE:

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 – Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche
- Art. 2 – Destinatari
- Art. 3 – Gruppo di lavoro
- Art. 4 – Limite soggettivo dell'incentivo
- Art. 5 – Esclusione dalla disciplina dell'incentivo
- Art. 6 – Centrali di committenza
- Art. 7 – Quota del 20 per cento
- CAPO II – INCENTIVO PER LAVORI
- Art. 8 – Graduazione della misura incentivante
- Art. 9 – Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro
- CAPO III – INCENTIVO PER SERVIZI E FORNITURE
- Art. 10 – Graduazione della misura incentivante
- Art. 11 – Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO IV – NORME COMUNI

- Art. 12 – Disciplina delle varianti
- Art. 13 – Principi in materia di valutazione
- Art. 14 – Assegnazioni coincidenti di più attività
- Art. 15 – Attività del personale dirigenziale
- Art. 16 – Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione
- Art. 17 – Liquidazione dell'incentivo
- Art. 18 – Assicurazione obbligatorie e spese
- Art. 19 – Disposizioni transitorie finali
- Art. 20 – Entrata in vigore

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture. All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. n. 36/2023, è menzionato come "Codice".
2. Gli oneri per le attività tecniche di cui all'art. 2, comma 2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente Regolamento; la disciplina dell'incentivazione è applicabile anche agli appalti relativi a servizi e forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.
3. La misura complessiva dell'incentivo (**I - Incentivo**) è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione.
4. Le modalità e criteri di ripartizione del compenso incentivante sono stati trasmessi alle Organizzazioni Sindacali tramite pec in data 24/09/2024 prot.n. 12426, in data 27/09/2024, le stesse hanno risposto che non ci sono osservazioni in merito. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.
5. L'importo di cui ai commi precedenti, in particolare, è destinato:
   a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una **quota dell'80%** (**Id – Incentivo dipendenti**);
   b) alle finalità di cui al successivo art. 7, per una **quota del 20%** (**Rif – Risorse innovazione/formazione**), escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.
6. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento.
7. Con riferimento alle forme di partenariato previste dalla vigente disciplina in materia di contratti pubblici, i relativi incentivi, previamente determinati, sono indicati nella documentazione della procedura di affidamento e posti a carico del soggetto aggiudicatario.

Art. 2 – Destinatari

1. La quota dell'**80% (Id – Incentivo dipendenti)** di cui al precedente art. 1, comma 5, lettera a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice.
2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'allegato I.10 del nuovo codice dei contratti, approvato con D.Lgs. n. 36/2023, fino alla sua abrogazione.
3. Dal momento dell'abrogazione e sostituzione dell'allegato I.10 del Codice dei Contratti di cui al D.Lgs. n. 36/2023, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.

Art. 3 – Gruppo di lavoro

1. In relazione alla propria organizzazione l'Ente individua con apposito provvedimento o disposizione di servizio del soggetto competente (responsabile di settore), la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito a una o più procedure di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.
2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.
3. In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.
4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi, laddove possibile, ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
5. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal soggetto competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.
6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
7. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo art. 17.
8. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001. Il soggetto che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

Art. 4 – Limite soggettivo dell'incentivo

1. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.
2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui all'art. 7.

Art. 5 – Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:
   a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
   b) i lavori di manutenzione ordinaria e le procedure di affidamento diretto di importo inferiore a euro 40.000,00 con risorse a carico del bilancio comunale;

c) gli acquisti di beni e servizi non incentivabili ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e in particolare dall'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 e relativi allegati, nel rispetto dei presupposti ivi previsti per l'individuazione del direttore dell'esecuzione contrattuale;

d) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice dei Contratti, ai sensi di quanto ivi previsto (il riferimento è, in particolare, all'art. 56 di detto Codice);

e) i lavori in amministrazione diretta (acquisizioni effettuate dalle stazioni appaltanti con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio o eventualmente);

f) i soggetti non incardinati contrattualmente nella struttura amministrativa.

2. È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti con riferimento a specifici e determinati interventi. In particolare, a titolo esemplificativo e in relazione a quanto disposto al periodo precedente del presente comma, l'Amministrazione, con provvedimento di Giunta e con il consenso dei potenziali beneficiari delle relative risorse, si riserva la facoltà di attivare idonee forme di previdenza complementare o di remunerare diversamente le attività di progettazione di lavori.
3. Nei casi di cui al comma precedente, l'incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica, escludendo qualunque sovra incentivazione.

Art. 6 – Centrali di committenza

1. In caso di attività svolta da centrale di committenza, ai dipendenti della stessa è attribuito un incentivo in misura non superiore a quanto previsto dalla convenzione approvata e quanto previsto per le singole procedure dal presente Regolamento, comunque nel rispetto dei limiti massimi incentivabili previsti dall'art. 45 del Codice dei Contratti di cui al D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 7 – Quota del 20 per cento

1. La quota del 20% (**Rif – Risorse innovazione/formazione**) di cui all'art. 1, comma 5, lett. b), è incrementata:
   a) dalla quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 4, comma 1;
   b) dalla quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente/responsabile di cui all'art. 17.
2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:
   a) la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
   b) l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
   c) l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
   d) strutture ed impianti tecnologici e/o informatici.
3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:
   a) attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;

b) la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;

c) la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

CAPO II – INCENTIVO PER LAVORI

Art. 8 – Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante (**I - Incentivo**) è così graduata in ragione dell'importo dell'opera da realizzare:

Importo lavori posto a base di gara	**Percentuale (%)**
fino a euro 2.000.000	2,00%
da 2.000.001 fino alla soglia comunitaria	1,80%
superiore alla soglia comunitaria	1,50 %

Art. 9 – Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere:

Attività tecniche relative a lavori	**Percentuale (%)**
a) Responsabile Unico del Progetto	40
b) Collaborazione all'attività del RUP *(responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)*	15
c) Redazione del progetto esecutivo *(in caso di Coord. Sicurezza Progettazione: Redazione del progetto esecutivo 13%, Cord. Sicurezza progettazione 2%)*	15
d) Verifica del progetto ai fini della sua validazione	3

e) Direzione dei lavori *(in caso di costituzione ufficio di direzione dei lavori: direttore dei lavori 15%, direttori operativi e/o ispettori di cantiere 5%*	20
f) Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	2
g) Collaudo/Regolare esecuzione *(in caso di Collaudo statico: Collaudo tecnico-amministrativo/Regolare esecuzione 4%, Collaudo statico 1%)*	5

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.
3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate.

CAPO III – INCENTIVO PER SERVIZI E FORNITURE

Art. 10 – Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante (**I - Incentivo**) è così graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento:

Importo servizi/forniture posto a base di gara	**Percentuale (%)**
fino a euro 500.000	2,00%
da euro 500.001 fino a euro 2.000.000	1,80%
da euro 2.000.001 fino a euro 5.000.000	1,60%
Superiore a euro 5.000.001	1,40%

2. Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione, qualora non nominato di fatto è il responsabile del settore.

Art. 11 – Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere:

Attività tecniche relative a servizi/forniture	Percentuale (%)
a) Responsabile unico del procedimento	40
b) Collaborazione all'attività del RUP *(responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)*	15
c) Redazione del progetto/Relazione descrittiva	15
d) Direzione dell'esecuzione	25
e) Regolare esecuzione/Verifica conformità	5

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.
3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate.

CAPO IV – NORME COMUNI

Art. 12 – Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice dei Contratti di cui al D.Lgs. n. 36/2023, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo aggiuntivo dei lavori al lordo di eventuali ribassi nell'aggiudicazione.

Art. 13 – Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella o le diverse quote indicate nell'atto di incarico dal Responsabile del Settore. Ai fini della attribuzione il soggetto responsabile tiene conto:
   a) del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
   b) della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
   c) della competenza e professionalità dimostrate;
   d) della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.
2. Nell'atto di incarico le aliquote riportate nelle tabelle art. 9, comma 1, ed art. 11, comma 1, potranno essere modificate dal Responsabile del Settore motivandole in relazione al grado di complessità dell'attività, del necessario apporto sotto il profilo quantitativo e qualitativo oppure nel caso di attività svolta da dipendenti di altre amministrazioni in caso di riscorso a centrali di committenza o di incarichi collegiali, salvo ratifica alla Giunta Comunale. Comunque il totale delle percentuali effettive non deve, in nessun caso, essere superiore a 100.
3. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura.
4. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del soggetto responsabile è supportata da idonei elementi valutativi esplicati nella scheda di cui al successivo art. 17.
5. In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza sono esclusi dall'incentivazione.

Art. 14 – Assegnazioni coincidenti di più attività

1. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

Art. 15 – Attività del personale dirigenziale

1. Ai sensi dell'art. 45, comma 4, ultimo periodo del Codice, è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale.
2. Nel caso in cui intere attività siano realizzate completamente da personale dirigenziale, le relative quote di incentivo costituiscono economia; qualora invece, oltre al dirigente, partecipino alle prestazioni collaboratori che non rivestano tale profilo, la quota da distribuire agli stessi è quantificata nella misura del 100 % dell'aliquota prevista per l'attività incentivata.
3. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2, ai sensi dell'art. 8, comma 5, del DL 13/2023, relativamente gli interventi a valere sulle risorse del PNRR, è possibile erogare gli incentivi alle funzioni tecniche di cui al presente anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei relativi interventi, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n.75.

Art. 16 – Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Ai sensi dell'art. 45, comma 3, terzo periodo, del D.Lgs. n. 36/2023 dell'incentivo da corrispondere al personale incaricato è ridotto con provvedimento motivato del Responsabile del settore nei seguenti casi:
   a) incrementi ingiustificati dei tempi di esecuzione;
   b) incrementi ingiustificati dei costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo.
2. Qualora si verifichino dei ritardi nell'espletamento delle funzioni in sede di progettazione ed esecuzione, rispetto a quanto previsto nell'atto di incarico, per cause imputabili al personale incaricato non giustificabili, con esclusione di quelli derivanti da sospensioni, proroghe e altre motivazioni/cause previste dal Codice dei Contratti di cui al D.Lgs. n. 36/2023, l'incentivo è ridotto nella misura giornaliera dell'1 per mille dell'importo spettante.
3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera o esecuzione dei contratti di servizi e di forniture non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120, comma 1, del Codice, ma è dovuto ad errori imputabili al personale nell'esercizio delle attività assegnata non giustificabili, l'importo dell'incentivo dovuto è ridotto nella misura del 25 per cento dell'incremento percentuale dei costi.
4. La riduzione dell'incentivo e non possono comunque superare del 20 per cento dell'incentivo previsto per l'attività assegnata. Nel caso in cui l'ingiustificato ritardo o l'aumento dei costi, imputabili al dipendente, determini una riduzione dell'incentivo superiore al 20 per cento, il Responsabile del settore può disporre con provvedimento motivato la revoca dell'incarico.

Art. 17 – Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione dell'incentivo è effettuata dal Responsabile del settore competente, previa determinazione in ordine all'effettività delle attività svolte dal dipendente, sentito il RUP, con apposite schede di rendicontazione riferite a ciascun lavoro, servizio o fornitura.
2. La liquidazione dell'incentivo avviene secondo le seguenti modalità:

   A) **Nel caso di attività tecniche per lavori** (*funzioni Tabella art. 9, comma 1*):

   a. per le funzioni di Responsabile Unico del Progetto e Collaborazione all'attività di RUP: in misura pari al 50% all'aggiudicazione/affidamento dei lavori e nella misura a saldo all'emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo;
   b. per le funzioni di Redazione progetto esecutivo e Verifica del progetto: in misura pari al 100% all'aggiudicazione/affidamento dei lavori;
   c. per le funzioni di Direzione dei lavori, Coord. sicurezza esecuzione, Collaudo/Regolare esecuzione: in misura pari al 100% all'emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo. B) **Nel caso di attività tecniche per servizi/forniture** (*funzioni Tabella art. 11, comma 1*):
   a. per le funzioni Responsabile Unico del Progetto e Collaborazione all'attività di RUP: in misura pari al 50% all'aggiudicazione/affidamento del servizio o fornitura lavori e nella misura a saldo all'emissione del certificato di regolare esecuzione o di verifica conformità;
   b. per le funzioni di Redazione del progetto/Relazione descrittiva: in misura pari al 100% all'aggiudicazione/affidamento del servizio o fornitura lavori;
   c. per le funzioni di Direttore dell'esecuzione e Regolare esecuzione/Verifica conformità: in misura pari al 100% all'emissione del certificato di regolare esecuzione o di verifica conformità.

3. La liquidazione della quota di incentivo spettante ai Responsabili di settore, per le funzioni da questi effettivamente svolte, è disposta dal Responsabile del personale.

Articolo 18 - Assicurazioni obbligatorie e spese

1. Sono a carico dell'Amministrazione comunale gli oneri di assicurazione obbligatoria del personale dipendente (copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione, verifica progettazione, direzione dei lavori nonché e delle funzioni tecniche di cui al presente regolamento ove obbligatorie per legge). Fino alla stipula delle polizze assicurative l'Amministrazione risponde civilmente per i propri dipendenti incaricati. Eventuali scoperti di garanzia (franchigie) sono a carico dell'Amministrazione.
2. Le spese occorrenti per l'espletamento delle funzioni tecniche assegnate, siano esse relative ai materiali di consumo o ai beni strumentali, sono a carico dell'Amministrazione comunale. Il servizio economato e gli altri servizi preposti o connessi alla gestione dei beni e all'acquisto dei materiali devono adottare procedure idonee e semplificate al fine di consentire un celere e ordinato svolgimento delle prestazioni tecniche.
3. Qualora i dipendenti incaricati abbiano anticipato delle spese, l'amministrazione entro gg. 30, provvede a rimborsare per intero l'importo delle spese sostenute.

Art. 19 – Disposizioni transitorie finali

1. Il presente regolamento trova applicazione alle funzioni tecniche espletate successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (01.07.2023), nei limiti degli importi stanziati nel quadro economico dell'intervento.
2. Per le attività espletate antecedentemente al 01.07.2023, il cui incentivo non sia stato ancora liquidato, restano in applicazione le aliquote e le ripartizioni per come definite nel precedente regolamento comunale per la costituzione e ripartizione del fondo incentivi per funzioni tecniche.
3. Qualora le aliquote di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 fossero aumentate o diminuite con provvedimento legislativo, con il CCNL o con altra disposizione normativa, nelle more dell'adeguamento del presente regolamento questo continuerà a trovare applicazione ove non incompatibile con le norme sopravvenute, fermo restando che le aliquote e le ripartizioni saranno riferite alla nuova maggior o minore misura del fondo.
4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla disciplina applicabile in materia.

Articolo 20 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la relativa delibera di approvazione e sarà pubblicato sull'Albo pretorio comunale e sul sito istituzionale comunale.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento revoca e sostituisce ogni altra disposizione comunale incompatibile con esso.